



## PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

### REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 387

del 06-03-2012

SERVIZIO: ECOLOGIA

UFFICIO: ECOLOGIA E AMBIENTE

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Valutazione di impatto ambientale per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero, IRIS s.r.l. - Brindisi

L'anno duemiladodici, il giorno sei del mese di marzo

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 06-03-2012

**Il Segretario Generale**  
Dott. GIOVANNI PORCELLI

Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole

Li, 06-03-2012

**Il Direttore Generale**  
Dott. GIOVANNI PORCELLI

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

### **Premesso che:**

- con nota del 22.03.2011, acquisita agli atti del Servizio Ecologia con prot. n° 22458, la società IRIS s.r.l., con sede legale in C. da Viticina s.n. – Via Brindisi, 72019 San Vito dei Normanni (BR), rappresentata da Ligorio Antonio, nato a S. Michele S. no il 04.10.1972, in qualità di amministratore unico, ha chiesto la valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 11/01, per le attività di cui alla lettera A. 2.f, elenco A. 2, allegato A, L.R. 11/01, relativamente all'aumento dei quantitativi massimi di rifiuti inerti da trattare e recuperare, all'adeguamento al D.M. 186/06 e all'integrazione della tipologia di rifiuto 7.31 bis, per lo stabilimento di recupero di rifiuti inerti sito in C. da Jannuzzo, comune di Brindisi, già titolare d'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti;

- la richiesta di valutazione di impatto ambientale è stata corredata dai seguenti allegati:

- relazione tecnica;
- studio di impatto ambientale;
- sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale;
- rilievo fonometrico;
- copia in formato elettronico della documentazione;
- elenco delle autorizzazioni;
- copia del certificato della Camera di Commercio di Brindisi – ufficio Registro delle imprese;
- ricevuta del pagamento per spese istruttorie intestato alla Provincia di Brindisi – Servizio Tesoreria (c/c n. 12882726) di euro 100,00, con relativa stima del valore dell'impianto;
- copia delle pubblicazioni del deposito del SIA sul "Quotidiano di Brindisi" del 17.03.2011;

### **Preso atto che:**

- dalla documentazione complessivamente presentata si evince che:

- con riferimento all'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06, le operazioni di recupero cui il proponente intende procedere, avvalendosi delle procedure semplificate, sono:

- R13: messa in riserva;
- R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;

- in relazione alle predette operazioni sono indicate le seguenti tipologie di rifiuti:

- tipologia 7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto;
- tipologia 7.2: rifiuti di rocce da cave autorizzate;
- tipologia 7.3: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti;
- tipologia 7.4: sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa;
- tipologia 7.6: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo;
- tipologia 7.11: pietrisco tolto d'opera;
- tipologia 7.13: sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici;
- tipologia 7.17: rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare;
- tipologia 7.31: terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali eduli e dalla battitura della lana sucida;

- il proponente intende integrare la seguente tipologia di rifiuti:

- tipologia 7.31bis: terre e rocce da scavo;

- il proponente, già titolare di iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti con D.D. n. 355 del 21.03.2007 per un quantitativo massimo di rifiuti pari a 6.000 tonnellate annue (classe di attività 5), intende richiedere l'aumento dei quantitativi fino a un massimo di 50.000 tonnellate annue (classe di attività 3);

- l'area in questione:

- è individuata in catasto nel comune di Brindisi al foglio n. 17, p.lle 91-805;
- è situata a 13 km dal centro del comune di Brindisi e a 6 km dal centro del comune di S. Vito dei Normanni;

- risulta essere localizzata in ambito territoriale esteso D, valore relativo di tutela, secondo il Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio Puglia;
- presenta una parte di terreno di 745 mq, all'interno dell'area dove sorge l'impianto di recupero, localizzata in ambito territoriale esteso C, valore distinguibile di tutela, per la quale la D.D. n. 355 del 21.03.07 prevede il divieto assoluto di svolgere attività di recupero rifiuti;
- l'ingresso dell'impianto dista circa 300 metri dalla Cripta di S. Biagio e circa 150 metri dall'antica Masseria Jannuzzo;
- non rientra tra le zone che mostrano pericolosità geomorfologica e rischio idraulico secondo il Piano di assetto idrogeologico della Regione Puglia;
- non è situata nelle immediate vicinanze di Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale, né di Aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia;
- è situata in una porzione di territorio identificata dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria come zona C, per il quale il piano prevede misure per il traffico e IPCC;
- ricade, secondo il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, in un'area vulnerabile da contaminazione salina, nel bacino idrografico del Canale Reale e in una porzione di territorio a bassa vulnerabilità degli acquiferi;
- secondo il Piano Faunistico venatorio della Provincia di Brindisi, ricade in un'area non soggetta a prescrizioni;
- rientra in una zona di territorio classificata come "Area particolarmente protetta" dal Piano di zonizzazione acustica del comune di Brindisi, con limiti massimi di livello sonoro equivalente pari a 50 dB(A) per il periodo diurno e 40 dB(A) per il periodo notturno;

- la società IRIS S.r.l. svolge presso l'impianto le seguenti attività:

- recupero di rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione;
- commercializzazione di prodotti provenienti dalle attività di recupero dei rifiuti inerti;

- l'impianto per la gestione dei rifiuti risulta costituito da:

- un'area di lavorazione e di conferimento di circa 1.500 mq a quota piano campagna; l'area è stata impermeabilizzata tramite la posa in opera di un telo in HDPE posto tra due strati di materiale tufaceo;
- un'area di deposito di 5.685 mq, posta 6 metri al di sotto del piano campagna in cava dismessa adiacente quella di lavorazione;
- un'area di transito e manovra automezzi di 2.870 mq;
- un container adibito a ufficio e servizi igienici;
- un bilico;
- un sistema di irrigazione per la bagnatura dei cumuli e un sistema di raccolta delle acque meteoriche, costituito da canalette con copertura con griglia in acciaio che confluiscono le acque dilavanti le aree di lavorazione e di conferimento dei rifiuti in tre vasche fuori terra di capacità totale pari a 90 mc, di cui due da 40 mc cadauno e uno da 10 mc;
- impianto di frantumazione con potenzialità di trattamento pari a 166 t/g, pari a circa 6-7 camion al giorno;
- barriera verde frangivento costituita da alberi a medio fusto di eucalipto, oleandro e pittosporo distanziati l'un l'altro di circa 2 metri;

### **Considerato che:**

- per le attività già svolte presso l'impianto in oggetto la società risulta iscritta nel Registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti, con D.D. n. 335 del 21.03.07;

- trattandosi di impianto esistente, relativamente all'aumento della quantità di rifiuti da trattare e avviare a recupero, non essendo stati previsti l'utilizzazione di nuove aree di stoccaggio o l'aumento della potenzialità delle macchine operatrici, lo stesso non ricade nel campo di applicazione del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, di cui alla DGR n. 40 del 31.01.07 aggiornato con D.G.R. n. 2668 del 28.12.09 limitatamente alla prescrizione stabilita al paragrafo 15.1 che impone, per tutti i nuovi impianti, la localizzazione in aree industriali o ad esse assimilate;

- l'impianto è localizzato in un'area vulnerabile da contaminazione salina e all'interno del Bacino afferente all'area sensibile di Torre Guaceto, secondo il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, di cui alla D.G.R. n. 1441 del 04.08.09. Tuttavia per le attività di recupero non sono previsti

scarichi idrici, né scarichi delle acque meteoriche, che invece verranno trattate adeguatamente e recuperate per la bagnatura dei cumuli: ciò rende l'aumento dei quantitativi di inerti da trattare e recuperare compatibili con le prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque;

- dalla perizia tecnica allegata all'istanza, si rileva che la diffusione delle polveri e le emissioni sonore emesse dall'impianto di frantumazione, risultano di livello compatibili tali da non minacciare la fruibilità dei beni presenti nelle vicinanze.

**Vista:**

- la Determinazione Dirigenziale n. 355 del 21.03.07 di iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti, nella classe di attività 5 (massimo 6.000 tonnellate annue di rifiuti da recuperare mediante operazioni R13 e R5) e le relative prescrizioni;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale e s.m.i. come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/2008, dal D.Lgs. n. 128/2010 e dal D.Lgs. n. 205/2010, "*Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*";

- la L.R. n. 11/2001 "*Norme sulla valutazione di impatto ambientale*" e s.m.i., che disciplina le procedure di VIA in attuazione della direttiva 85/337/CE, modificata dalla dir. 97/11/CE e dal D.P.R. 12.04.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.03.2007;

- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" con la quale entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA e in materia di valutazione di incidenza, così come disciplinate dalla L.R. 11/2001;

- la D.G.R. n. 2614/2009 avente ad oggetto la "*Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008*";

- il D.M. n. 186/2006 Regolamento recante modifiche al D.M. 5.02.1998, "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997*";

- la L.R. n. 36 del 31.12.2009 recante "*Norme per l'esercizio in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006*";

- il Regolamento Regionale n. 6 del 12.06.2006, "*Regolamento per la gestione dei materiali edili*";

- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246/2006, "*Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione*" modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40/2007: "*Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche*" e dalla D.G.R. n. 2668/2009, "*Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia*";

- il Regolamento Regionale del 21.05.2008, "*Adozione del Piano Regionale di Qualità dell'aria della Regione Puglia*";

- la D.G.R. n. 1441/2009, "*Integrazioni e modifiche al Piano di Tutela delle acque della regione Puglia*";

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*", che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi e l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché il rilascio di autorizzazioni che comportano valutazioni anche di natura discrezionale;

- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale nel testo vigente;

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e all'esito del sopralluogo effettuato dallo stesso presso l'impianto in oggetto in data 30.05.11, finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi in relazione anche alla presenza di eventuali bersagli dei potenziali impatti negativi conseguenti all'aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare identificati sia nelle diverse componenti ambientali che nella fruibilità dei beni culturali presenti nelle vicinanze dell'impianto e, sulla base di quanto innanzi riportato, di dover provvedere ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e della L.R. n. 11/2001 alla formulazione del relativo giudizio di compatibilità ambientale;

## D E T E R M I N A

- di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, **giudizio favorevole di compatibilità ambientale** relativamente:

- alla richiesta di innalzamento del limite da 6.000 tonnellate annue fino a un massimo di 50.000 tonnellate annue, ovvero fino a un massimo di 166 tonnellate al giorno, considerando 300 giorni lavorativi all'anno, presentata dalla società IRIS S.r.l. - con sede legale in S. Vito dei Normanni, C. da Viticina s.n., per lo stabilimento di recupero di rifiuti inerti situato in C. da Jannuzzo, Brindisi;
- alla richiesta di integrazione del codice C.E.R. 7.31 bis (terre e rocce da scavo) da trattare e recuperare;

- il giudizio di compatibilità ambientale è espresso in modo favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la società dovrà presentare istanza di iscrizione alla terza classe di attività nel Registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 per l'esercizio dell'attività con allegato piano dettagliato per la gestione delle singole tipologie di rifiuti di cui al presente provvedimento;
2. le tipologie di rifiuti contraddistinti dai codici C.E.R. e le relative quantità massime di cui all'allegato 1 del D.M. 186/2006 da trattare e recuperare con operazioni R5 (riciclo e recupero di altre sostanze inorganiche) e R13 (messa in riserva) dovranno essere quelle indicate nell'allegato al presente provvedimento;
3. la quantità massima di rifiuti inerti da avviare a recupero è fissata in 50.000 t/anno, pari a circa 166 t/giorno, considerando 300 giorni lavorativi all'anno. I cumuli di rifiuti da tenere in stoccaggio prima della fase di trattamento nell'impianto nell'area di lavorazione e conferimento di circa 1.500 mq, non dovranno superare l'altezza di due metri al fine di minimizzare la dispersione delle polveri e l'impatto visivo. Le materie prime seconde prodotte nella fase di trattamento e da stoccare in cumuli nell'area di cava dimessa non dovranno superare in nessun modo la quota del piano di campagna;
4. dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di emissione: 5 mg/Nm<sup>3</sup> per le emissioni diffuse di polveri, in prossimità dell'impianto di frantumazione dei materiali. Nelle aree circostanti l'impianto, non dovranno verificarsi significative ricadute al suolo di polveri con particolare riferimento a quelle adiacenti la Cripta di S. Biagio e l'antica Masseria Jannuzzo;
5. la società dovrà sospendere l'attività nel caso di superamento dei limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione al Servizio Ecologia della Provincia e all'ARPA Brindisi;
6. la società dovrà eseguire le analisi delle polveri totali in autocontrollo e con cadenza annuale, affidando la misurazione ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato. Le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell'incertezza di misura associata e la rilevazione delle condizioni meteorologiche al momento del campionamento; i rapporti di prova dovranno essere conservati in originale e trasmessi in copia alla Provincia di Brindisi e all'ARPA Puglia DAP Brindisi;
7. la società dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, nonché dell'area destinata a deposito temporaneo, se eccedenti il

- riutilizzo (bagnatura dei cumuli), presso impianti autorizzati. Qualora si preveda di effettuare anche lo scarico delle acque di dilavamento sul suolo, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Piano Direttore e nel Piano di tutela delle acque della Regione Puglia e, per tale attività, dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione;
8. il proponente dovrà sospendere, in giornate particolarmente ventose, ogni attività di frantumazione e recupero dei rifiuti ed adottare ogni accorgimento utili a minimizzare la dispersione di polveri nell'ambiente circostante (bagnatura dei cumuli, copertura dei materiali polverulenti con idonei teli, riduzione dell'altezza dei cumuli, mantenimento della barriera verde con efficace sviluppo dell'apparato fogliare, ecc);
  9. il proponente dovrà provvedere alla umidificazione dei cumuli di materiale inerte polverulento tramite idoneo impianto di nebulizzazione, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza; dovrà predisporre il trasporto dei materiali con autocarri dotati di vasca a sponde alte e telone di copertura; dovrà prevedere per i mezzi in ingresso all'impianto accorgimenti adeguati a contenere le emissioni diffuse durante la movimentazione degli inerti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico e il mantenimento, possibilmente in modo automatico, di un'adeguata altezza di caduta;
  10. il proponente dovrà predisporre in sede di iscrizione nel registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti, una relazione di ripristino ambientale, in cui si specificeranno tutte le operazioni da porre in essere alla chiusura dell'impianto, in relazione alle possibili destinazioni d'uso dell'area;
  11. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato allo stoccaggio potranno essere conferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativi rispettivamente alla comunicazione annuale dei rifiuti ed alla tenuta del Registro di carico e scarico. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17.12.09 come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10.11.01 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 5 della Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5.01.12) la società è tenuta ad iscriversi al SISTRI nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 dello stesso decreto;
  12. in sede di iscrizione il proponente dovrà effettuare gli interventi necessari all'ulteriore contenimento del rumore nelle vicinanze della macchina frantumatrice nei limiti consentiti dalla normativa, utilizzando le migliori tecniche disponibili, come antivibranti e schermature idonee. L'impianto è ubicato in "Area particolarmente protetta" secondo il piano di zonizzazione acustica del comune di Brindisi, pertanto i limiti massimi da rispettare durante lo svolgimento delle attività dovranno essere 50 dB nel periodo diurno e 40 dB nel periodo notturno;
  13. in uscita all'impianto, ove necessario, si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi, in modo tale da annullare l'effetto della cosiddetta "imbiancatura stradale", dovuta al deposito delle terre che porta oltre all'innalzamento delle polveri anche al danneggiamento delle pavimentazioni stradali;
  14. le diverse aree funzionali (conferimento, messa in riserva, stoccaggio) dovranno essere tenute distinte e identificate da apposita cartellonistica fissa;
  15. alla dismissione dell'impianto il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo.

- Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;

- la Valutazione di Impatto Ambientale ha validità di anni 5, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006;

- di notificare il presente provvedimento al Comune di Brindisi;

- di notificare il presente provvedimento al proponente con l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 13, 3° comma della L.R. n. 11/2001, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio di questa Provincia;

- di provvedere alla pubblicazione, per estratto, ai sensi della predetta norma, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

- ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 241/1990, avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia entro sessanta (60) giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

Il DIRIGENTE del Servizio  
(Dott. Pasquale EPIFANI)

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:  
Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D.ssa ANNA CARMELA PICOCO

---

---

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---

---

### RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi ..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al .....
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

.....

Il Responsabile  
Segreteria Atti Amministrativi

.....

---

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE  
Segreteria Atti Amministrativi

.....